



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 131/21
Lussemburgo, 15 luglio 2021

Sentenza nella causa C-742/19
Ministrstvo za obrambo

La Corte precisa i casi in cui la direttiva concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro non si applica alle attività esercitate da militari

Tale direttiva non osta a che un periodo di guardia nel corso del quale un militare è tenuto a rimanere nella caserma cui è assegnato, ma non vi svolga un lavoro effettivo, sia retribuito in modo diverso da un periodo di guardia durante il quale egli effettua prestazioni di lavoro effettivo

Nel periodo compreso tra il febbraio 2014 e il luglio 2015, B.K., sottufficiale dell'esercito sloveno, ha prestato un «servizio di guardia» ininterrotto di sette giorni al mese. Durante tale servizio, che comprendeva periodi nel corso dei quali egli doveva esercitare un'attività di sorveglianza effettiva e periodi durante i quali era tenuto solo a restare a disposizione dei suoi superiori, B.K. era raggiungibile e presente permanentemente all'interno della caserma cui era assegnato.

Considerando che, per ciascuno di tali giorni di «servizio di guardia», otto ore soltanto rappresentassero orario di lavoro, il ministero della Difesa ha versato a B.K. la retribuzione ordinaria corrispondente a tali ore e, per le altre ore, gli ha concesso unicamente un'indennità di reperibilità pari al 20% dello stipendio base.

Il ricorso proposto da B.K. diretto a ottenere che gli fossero pagate, come ore di lavoro straordinario, le ore durante le quali, nel corso del «servizio di guardia», egli non aveva svolto alcuna attività effettiva al servizio del suo datore di lavoro, ma era stato costretto a rimanere a disposizione dei suoi superiori, è stato respinto in primo grado e in appello.

È in tale contesto che il Vrhovno sodišče (Corte suprema, Slovenia), investito di un ricorso per cassazione, ha deciso di interrogare la Corte sull'applicabilità della direttiva 2003/88¹, che fissa prescrizioni minime concernenti, in particolare, la durata dell'orario di lavoro, all'attività di guardia svolta da un militare in tempo di pace e, se del caso, sulla questione se il periodo di guardia durante il quale il militare è tenuto a rimanere nella caserma cui è assegnato, ma non vi svolge un lavoro effettivo, debba essere considerato come orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 2 di tale direttiva, ai fini della determinazione della retribuzione dovuta a tale militare per detto periodo.

Giudizio della Corte

Nella sua sentenza, pronunciata in Grande Sezione, la Corte precisa, in primo luogo, i casi in cui l'attività di guardia svolta da un militare è esclusa dall'ambito di applicazione della direttiva 2003/88.

A tal fine, la Corte constata, anzitutto, che l'articolo 4, paragrafo 2, TUE, il quale prevede che la sicurezza nazionale resti di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro², non ha l'effetto di escludere dall'ambito di applicazione del diritto dell'Unione l'organizzazione dell'orario di lavoro dei militari.

¹ Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9).

² Ai sensi della medesima disposizione, l'Unione rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di salvaguardia dell'integrità territoriale, di mantenimento dell'ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale.

La Corte rileva, in proposito, che le missioni principali delle forze armate degli Stati membri, che sono la salvaguardia dell'integrità territoriale e la tutela della sicurezza nazionale, figurano esplicitamente tra le funzioni essenziali dello Stato che l'Unione deve rispettare. Essa precisa che da ciò tuttavia non discende che le decisioni degli Stati membri relative all'organizzazione delle loro forze armate esulino dall'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, in particolare quando si tratta di norme armonizzate relative all'organizzazione dell'orario di lavoro.

Sebbene il rispetto dovuto dall'Unione alle funzioni essenziali dello Stato non implichi quindi di sottrarre integralmente l'organizzazione dell'orario di lavoro dei militari all'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, resta il fatto che l'articolo 4, paragrafo 2, TUE esige che l'applicazione ai militari delle norme del diritto dell'Unione relative a tale organizzazione non possa ostacolare il corretto svolgimento di tali funzioni essenziali. Il diritto dell'Unione deve quindi prendere in considerazione le specificità che ciascuno Stato membro conferisce al funzionamento delle sue forze armate, che risultano, tra l'altro, dalle particolari responsabilità internazionali assunte da tale Stato membro, dai conflitti o dalle minacce cui è confrontato, o dal contesto geopolitico nel quale tale Stato evolve.

Per quanto riguarda, poi, l'ambito di applicazione *ratione personae* della direttiva 2003/88, la Corte ricorda che la nozione di «lavoratore» è definita in relazione alla caratteristica essenziale del rapporto di lavoro, vale a dire la circostanza che una persona fornisca, a favore di un'altra e sotto la direzione di quest'ultima, prestazioni in contropartita delle quali riceve una retribuzione. Poiché tale ipotesi ricorre, durante il periodo di cui trattasi, nel caso di B.K., detta direttiva è applicabile alla sua situazione.

Per quanto riguarda, infine, l'ambito di applicazione *ratione materiae* della direttiva 2003/88, definito mediante rinvio all'articolo 2 della direttiva 89/391³, la Corte ricorda che quest'ultima concerne «tutti i settori d'attività privati o pubblici»⁴, salvo quando particolarità inerenti ad alcune attività specifiche nel pubblico impiego, in particolare nelle forze armate, vi si oppongono in modo imperativo⁵.

La Corte rileva, in proposito, che l'articolo 2 della direttiva 89/391 non può essere interpretato nel senso che i membri delle forze armate degli Stati membri sono esclusi, nella loro totalità e in permanenza, dall'ambito di applicazione della direttiva 2003/88. Infatti, tale esclusione concerne non taluni settori del pubblico impiego, considerati nel loro complesso, bensì soltanto talune categorie di attività in tali settori, a causa della loro natura specifica. Per quanto riguarda, specificamente, le attività svolte dai militari, la Corte rileva, segnatamente, che quelle connesse a servizi di amministrazione, di manutenzione, di riparazione, di sanità, di mantenimento dell'ordine o di repressione dei reati non presentano, in quanto tali, particolarità che si oppongano a qualsiasi pianificazione dell'orario di lavoro rispettosa dei requisiti imposti dalla direttiva 2003/88, almeno fintantoché tali attività non siano esercitate nell'ambito di un'operazione militare o nel corso della sua preparazione immediata.

Per contro, la Corte dichiara che detta direttiva non si applica alle attività dei militari e, in particolare, alle loro attività di guardia, quando queste ultime intervengono nell'ambito della loro formazione iniziale, di un addestramento operativo o, ancora, nell'ambito di operazioni che implicano un impegno militare delle forze armate, indipendentemente dal fatto che queste si svolgano, in modo permanente od occasionale, all'interno delle frontiere dello Stato membro interessato o all'esterno di queste ultime. Inoltre, la direttiva 2003/88 è altrettanto inapplicabile alle attività militari che sono particolari a tal punto da non prestarsi a un sistema di avvicendamento degli organici che consenta di garantire il rispetto delle esigenze di detta direttiva. Lo stesso vale quando risulta che l'attività militare è svolta nell'ambito di eventi eccezionali, la cui gravità e la cui ampiezza richiedono l'adozione di misure indispensabili alla tutela della vita, della salute e della sicurezza della collettività e la cui corretta esecuzione sarebbe compromessa se dovessero essere

³ Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU 1989, L 183, pag. 1).

⁴ Articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/391.

⁵ Articolo 2, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 89/391.

rispettate tutte le norme previste da detta direttiva o quando l'applicazione di tale direttiva a una siffatta attività, imponendo alle autorità interessate di istituire un sistema di avvicendamento o di pianificazione dell'orario di lavoro, potrebbe avvenire solo a discapito del corretto svolgimento delle operazioni militari propriamente dette. Spetta al giudice del rinvio determinare se l'attività di guardia svolta da B.K. rientri in una di tali ipotesi. In caso negativo, tale attività dovrà essere considerata rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/88.

In secondo luogo, la Corte rileva che, supponendo che la direttiva 2003/88 si applichi nel caso di specie, un periodo di guardia imposto ad un militare che compori la sua presenza continua sul luogo di lavoro deve essere considerato orario di lavoro, qualora tale luogo di lavoro non coincida con il suo domicilio. Tuttavia, poiché la modalità di retribuzione dei lavoratori per i periodi di guardia da essi svolti rientra nel diritto nazionale e non nella direttiva 2003/88, quest'ultima non osta a che un periodo di guardia nel corso del quale un militare è tenuto a rimanere all'interno della caserma cui è assegnato, senza svolgervi un lavoro effettivo, sia retribuito in modo diverso da un periodo di guardia durante il quale egli effettua prestazioni di lavoro effettivo.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575